

Causa C-8/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

5 gennaio 2022

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

2 dicembre 2021

Ricorrente:

XXX

Convenuto:

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

I. Oggetto del procedimento principale

- 1 Il ricorrente chiede la cassazione di una sentenza emessa il 26 agosto 2019 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») dal Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri; in prosieguo: il «CCE»).

II. Descrizione sintetica dei fatti e del procedimento principale

- 2 Il 23 febbraio 2007 il ricorrente è stato riconosciuto come rifugiato dal Commissariat général aux réfugiés et apatrides (Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi; in prosieguo: la «controparte» o il «CGRA»).
- 3 Il 20 dicembre 2010 egli è stato condannato dalla Cour d'assises de Bruxelles (Corte d'assise di Bruxelles) a una pena di 25 anni di reclusione.
- 4 Il 4 maggio 2016 la controparte gli ha revocato lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 55/3/1 della loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980, in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento

degli stranieri; in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»). Il paragrafo 1 di tale disposizione così recita: «Il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi] può revocare lo status di rifugiato qualora lo straniero, essendo stato condannato in via definitiva per un reato di particolare gravità, costituisca un pericolo per la società o qualora sussistano fondati motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza nazionale».

- 5 Il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al CCE, il quale lo ha respinto con la sentenza impugnata.

III. Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

I. Il ricorrente

- 6 Il ricorrente deduce un primo motivo vertente in particolare sulla violazione dell'articolo 14 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), dell'articolo 55/3/1 della legge del 15 dicembre 1980 e del principio di proporzionalità, sancito nel diritto belga e nel diritto dell'Unione.
- 7 Il ricorrente sostiene che, secondo il CCE, gli incomberebbe l'onere di dimostrare che, nonostante l'esistenza di una siffatta condanna, egli non costituisce o non costituisce più un pericolo per la società.
- 8 Il ricorrente critica tale ragionamento del CCE. Né l'esistenza di condanne pregresse né il fatto che il CGRA abbia adottato una decisione implicherebbero un'inversione dell'onere della prova. Il CCE avrebbe dovuto interrogarsi sull'intenzione del legislatore belga e del legislatore dell'Unione. Infatti, l'intenzione del legislatore belga non sarebbe stata quella di ritenere che la condanna sia sufficiente a dimostrare il pericolo o istituisca una qualsivoglia presunzione di pericolo attuale; al contrario, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni: la sussistenza di una condanna per un reato di particolare gravità e il fatto di costituire un pericolo per la comunità. Per contro, una condanna non sarebbe necessaria affinché l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale.
- 9 Poiché l'articolo 55/3/1, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 e l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95 non sono redatti esattamente nello stesso modo, l'interpretazione della disposizione nazionale dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95 così dispone: «Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando: a) vi sono fondati motivi

per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro». La disposizione del diritto dell'Unione metterebbe quindi maggiormente in evidenza le due condizioni cumulative (condanna e pericolo).

- 10 Di conseguenza, secondo il ricorrente, dinanzi al CCE, sarebbe spettato al CGRA l'onere di dimostrare che egli costituisse un pericolo per la società, onere che non si sarebbe potuto assolvere mediante il mero riferimento alla condanna. Analogamente, il CCE avrebbe dovuto motivare debitamente la propria posizione quanto al pericolo costituito dall'interessato, tenendo conto di tutti gli elementi, senza che la sussistenza di una condanna pregressa potesse essere sufficiente o potesse istituire una qualsivoglia presunzione che l'interessato avrebbe dovuto rovesciare per sottrarsi alla revoca dello status. Orbene, il CCE non sembra ritenere che il CGRA debba dimostrare che siano soddisfatte le due condizioni cumulative, ma solo che l'interessato possa tentare di dimostrare che, nonostante la condanna, egli non costituisce un pericolo.
- 11 Sarebbe spettato in ogni caso al CCE verificare gli elementi invocati dal CGRA ed esaminare gli elementi attuali addotti dal ricorrente. Orbene, il CGRA invocherebbe fatti penali risalenti al 2006, che pertanto non sarebbero sufficienti ai fini di un'analisi della situazione attuale.
- 12 La giurisprudenza dell'Unione relativa all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), avrebbe elaborato principi fondamentali validi quando l'amministrazione imputa un «pericolo» allo straniero, per quanto riguarda il principio di proporzionalità e la necessità di un esame individuale del caso di cui trattasi. Il ricorrente invoca la sentenza dell'11 giugno 2015, Zh. e O. (C-554/13, EU:C:2015:377). Inoltre, la giurisprudenza della Corte istituirebbe un collegamento tra la direttiva 2008/115 e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96). Tale insegnamento sarebbe rilevante nel caso di specie nell'ambito del «diritto dei rifugiati».
- 13 Di conseguenza, secondo il ricorrente, quando il legislatore dell'Unione menziona, all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95, il fatto che lo straniero interessato sia stato condannato e costituisca un pericolo, esso non consentirebbe che il pericolo sia presunto a causa di una precedente condanna; al contrario, esso prevederebbe due condizioni cumulative distinte, che l'autorità avrebbe l'onere di dimostrare per motivare la propria decisione: la condanna per un reato di particolare gravità e la sussistenza di un pericolo per la comunità. L'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 sarebbe stato

formulato in modo diverso qualora il pericolo fosse stato ritenuto dimostrato per il semplice fatto della condanna: non vi si sarebbe fatta menzione del pericolo per la comunità, ma soltanto della condanna e, eventualmente, al posto di «essendo» sarebbero stati utilizzati i termini «poiché» o «in quanto».

- 14 Occorrerebbe quindi chiedere alla Corte se l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95, letto da solo e in combinato disposto con il principio di proporzionalità, osti a una prassi nazionale consistente nel ritenere che il pericolo per la comunità sia presunto a causa della condanna per un reato di particolare gravità, e che incomba allo straniero condannato dimostrare che egli non costituisce un pericolo per la comunità.
- 15 D'altra parte, secondo il ricorrente, il CGRA motiverebbe inoltre la propria posizione affermando che il tribunal de l'application des peines (tribunale per l'esecuzione delle pene; in prosieguo: il «TAP») ritiene che, sebbene ridotto, il rischio che presenterebbe il ricorrente non sia «escluso» e che il TAP «tiene conto dell'esistenza di un pericolo potenziale» e adotta «una serie di misure per prevenire la concretizzazione di tale pericolo» nell'ambito della liberazione condizionale del ricorrente. Orbene, poiché il pericolo imputato al ricorrente dovrebbe essere, in certa misura, concreto e sufficientemente reale, tali considerazioni sarebbero insufficienti per considerare che il CCE abbia correttamente ritenuto che un pericolo fosse dimostrato e ciò equivarrebbe, quanto meno, a fissare una soglia eccessivamente bassa, contraria al principio di proporzionalità. La questione se un pericolo sia sufficientemente dimostrato quando il giudice ritiene che tale pericolo non sia «escluso» o sia «potenziale» non è una questione di valutazione di fatto, bensì di diritto.
- 16 Nella sentenza dell'11 giugno 2015, Zh. e O. (C-554/13, EU:C:2015:377, punto 60), la Corte ha dichiarato che «la nozione di “pericolo per l'ordine pubblico”, quale prevista all'articolo 7, paragrafo 4, della [direttiva 2008/115], presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società». Nel caso di specie, la motivazione della sentenza del CCE non raggiungerebbe una siffatta soglia.
- 17 Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte avrebbe dichiarato, in sostanza, che la minaccia imputata a uno straniero che ha subito una condanna deve essere analizzata sulla base della sua situazione individuale e deve tenere conto di tutti gli elementi rilevanti, quali il tempo trascorso e il contesto. Orbene, nella sentenza impugnata, il CCE affermerebbe di non percepire in che modo le diverse considerazioni relative agli sforzi di reinserimento del ricorrente nella società dimostrerebbero che egli non costituisce un pericolo per la società. Parimenti, il CCE non risponderebbe agli argomenti del ricorrente relativi al tempo trascorso dalla sua condanna, né agli argomenti secondo cui i fatti per i quali egli è stato condannato risalgono ad un'epoca in cui era minorenne e senza legami né redditi – circostanze, queste, non più attuali –, egli attualmente non soffrirebbe più

di dipendenze, si sarebbe comportato bene durante la detenzione e il controllo successivo alla sua liberazione procederebbe positivamente. Ne consegue che il CCE non si sarebbe pronunciato sulla pericolosità del ricorrente alla luce di tutti gli elementi attuali.

- 18 Occorrerebbe quindi chiedere alla Corte se l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95, letto da solo e in combinato disposto con il principio di proporzionalità, imponga all'autorità di dimostrare che la minaccia imputata allo straniero sia reale, attuale e sufficientemente grave, e verta su un interesse fondamentale della società, tenendo conto di tutti gli elementi del caso di specie e, in particolare, degli sforzi e delle prove di reinserimento dello straniero interessato successivamente alla sua condanna, nonché del fatto che il contesto criminogeno nel quale lo straniero ha commesso reati in passato non è più attuale.

II. La controparte

- 19 Secondo la controparte, dai lavori preparatori risulterebbe che, nella versione in lingua francese del progetto, l'espressione «*faisant l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave*» (avendo subito una condanna definitiva per un reato di particolare gravità) è stata sostituita con «*ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave*» (essendo stato condannato in via definitiva per un reato di particolare gravità), al fine di far emergere il nesso tra la condanna definitiva per un reato di particolare gravità e il pericolo che ne deriva per la società (v. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2015/2015, n. 1197/01, pag. 18). Sarebbe quindi evidente che il legislatore belga ha inteso mettere in relazione il carattere pericoloso per la società e il fatto di essere stato condannato per un reato di particolare gravità e che, per il legislatore dell'Unione, affinché un rifugiato sia considerato una minaccia per la società dello Stato membro, egli deve aver subito una condanna definitiva. Ciò non significherebbe affatto che il pericolo sia ritenuto dimostrato per il solo fatto della condanna.
- 20 Dal testo della sentenza impugnata risulterebbe che il CCE, da una parte, ha tenuto conto della circostanza che il ricorrente è stato condannato per un reato di particolare gravità e, dall'altra, si è posto la questione se, a causa di tale circostanza, il ricorrente costituisca attualmente un pericolo per la società. Il CCE avrebbe sottolineato che, malgrado la sussistenza di una simile condanna, l'interessato doveva avere la possibilità di dimostrare, se del caso, di non costituire o di non costituire più un pericolo per la società. Il CCE avrebbe inoltre constatato che il ricorrente è stato condannato per un reato di particolare gravità e che la valutazione del pericolo che un rifugiato costituisce per la società deve essere effettuata in funzione della particolare gravità del reato commesso, cosa del tutto conforme alla legge.
- 21 Dal testo della sentenza impugnata risulterebbe altresì che il CCE ha esaminato gli elementi adottati dal ricorrente al fine di valutare se, malgrado tale condanna per un reato di particolare gravità, egli costituisca ancora un pericolo per la società. Le ragioni per le quali i motivi del ricorrente sono stati respinti risulterebbero

dall'insieme della decisione e il CCE avrebbe chiaramente motivato la propria convinzione secondo cui il pericolo che il ricorrente poteva rappresentare era ancora attuale. Tale valutazione rientrerebbe nella valutazione insindacabile del giudice di merito.

- 22 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, nella sentenza del 9 novembre 2010, B e D (C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661), la Corte si sarebbe pronunciata sulla necessità di effettuare un esame di proporzionalità in caso di esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) o c), della direttiva 2011/95. Essa avrebbe dichiarato che una simile esclusione è connessa alla gravità degli atti commessi, la quale deve essere di un grado tale che l'interessato non possa legittimamente aspirare alla protezione collegata allo status di rifugiato. Avendo l'autorità competente già preso in considerazione, nell'ambito della sua valutazione della gravità degli atti commessi e della responsabilità individuale dell'interessato, tutte le circostanze che caratterizzano tali atti e la situazione di tale persona, essa non potrebbe essere obbligata – ove giunga alla conclusione che trova applicazione l'articolo 12, paragrafo 2 – a procedere ad un esame di proporzionalità che comporti nuovamente una valutazione del livello di gravità degli atti commessi (punto 109). L'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95 e l'articolo 55/3/1, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 subordinerebbero parimenti la revoca alla sussistenza di un certo livello di gravità degli atti commessi e, poiché il giudice avrebbe già preso in considerazione tutte le circostanze del caso di specie per valutare gli atti che giustificano una revoca, esso non dovrebbe essere tenuto a procedere successivamente a un nuovo esame di proporzionalità che comporti nuovamente una valutazione del livello di gravità degli atti commessi. Pertanto, non occorrerebbe interrogare la Corte su tale punto.

IV. Valutazione del giudice del rinvio

- 23 Dalla sentenza impugnata risulta che, ai sensi dell'articolo 55/3/1, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980, il pericolo che lo straniero costituisce per la società deriva dalla sua condanna per un reato di particolare gravità. Il CCE ritiene, tuttavia, che il ricorrente possa dimostrare che, nonostante la propria condanna, egli non costituisce o non costituisce più un pericolo per la società.
- 24 Il CCE non considera, quindi, che spetti al CGRA dimostrare che il ricorrente, che è stato condannato in via definitiva per un reato di particolare gravità, costituisca un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per la società. Esso ritiene, in sostanza, che tale pericolo sia dimostrato, in linea di principio, dal fatto che il ricorrente è stato condannato per un reato di particolare gravità, ma che il ricorrente possa fornire la prova del fatto che egli non costituisce o non costituisce più un simile pericolo.
- 25 Nel suo primo motivo, il ricorrente contesta tale analisi del CCE. Egli afferma, in sostanza, che è alla controparte che spetterebbe dimostrare che egli costituisce un

pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per la società, e non al ricorrente dimostrare di non costituire o di non costituire più un simile pericolo. Egli ritiene che la sua mera condanna per un reato di particolare gravità non possa essere sufficiente a dimostrare la sussistenza di tale pericolo, ma che occorra dimostrare la sua persistenza e quindi il suo carattere attuale. In particolare, il ricorrente sostiene che non sarebbe sufficiente che il pericolo sia potenziale o non possa essere escluso, ma che esso deve essere dimostrato. Egli ritiene che debba essere effettuato un controllo di proporzionalità per stabilire se il pericolo che egli possa costituire giustifichi la revoca del suo status di rifugiato.

V. Esposizione sintetica della motivazione del rinvio

- 26 L'articolo 55/3/1 della legge del 15 dicembre 1980 ha recepito l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95. La portata che occorre attribuire all'articolo 55/3/1 della legge del 15 dicembre 1980 deve essere determinata in funzione della portata della disposizione del diritto dell'Unione europea che esso recepisce.
- 27 Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ritiene pertanto necessario interrogare la Corte in merito all'interpretazione che occorre dare dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95 al fine di determinare se le censure del ricorrente siano fondate.

VI. Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, debba essere interpretato nel senso che esso prevede che il pericolo per la società sia dimostrato per il solo fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità, oppure nel senso che esso prevede che la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società.

2. Nel caso in cui la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società, se l'articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso esige che lo Stato membro dimostri che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società. Se lo Stato membro debba dimostrare che tale pericolo è reale e attuale o se sia sufficiente la sussistenza di un pericolo potenziale. Se l'articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE, letto da solo o in combinato disposto con il principio di

proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso consente la revoca dello status di rifugiato soltanto qualora tale revoca sia proporzionata e il pericolo costituito dal beneficiario di tale status sia sufficientemente grave da giustificare detta revoca.

3. Nel caso in cui lo Stato membro non sia tenuto a dimostrare che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società e che tale pericolo sia reale, attuale e sufficientemente grave da giustificare la revoca dello status di rifugiato, se l'articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso implica che il pericolo per la società è dimostrato, in linea di principio, dal fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità[,] ma che quest'ultimo può dimostrare di non costituire o di non costituire più un simile pericolo.